



ARCISPEDALE SANT'ANNA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA
Servizio Sanitario Nazionale  **Regione Emilia-Romagna**

FONDO ART. 39 CCNL 7.04.1999

ANNO 2001

Nell'anno 2001, il fondo è stato utilizzato nella misura di L. 8.277.626.534 che confrontato con l'ammontare complessivo di L. 9.401.104.813 presenta un residuo di € 579.981,10, nonché la quota di € 31.478,05 (L. 60.950.000) derivante dall'applicazione della lettera B) primo periodo dell'art. 3 del CCNL 20.09.2001 ancora non speso. La proposta è di utilizzare ai sensi dell'art. 41 del CCNL 7.04.1999, tali risorse nell'anno 2002 nell'ambito del fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 38 commi 3 e 4.

ANNO 2002

Con le risorse presenti nel fondo, il cui ammontare complessivo è di € 5.142.679,00 (L. 9.957.615.059), le parti concordano per l'anno 2002 di:

1. stabilire un passaggio di fascia retributiva con decorrenza 1.01.2002 per il personale che non ha beneficiato dell'art. 9 del CCNL Il biennio economico 2000/2001 del 20.09.2001 ed escluso anche il personale in categoria D del ruolo sanitario che svolgeva effettive funzioni di coordinamento alla medesima data;
2. stabilire un passaggio di fascia retributiva con decorrenza 1.01.2002 al personale tecnico sanitario, della riabilitazione e di vigilanza e ispezione ad esclusione del personale che svolgeva alla medesima data effettive funzioni di coordinamento nonché al personale collocato in distacco ai sensi dell'art. 5 del CCNQ 7.08.1998;
3. stabilire un passaggio di fascia retributiva con decorrenza 1.01.2002 del personale della categoria D del ruolo sanitario escluso dal beneficio previsto al punto 1) e dal punto 2) che abbia maturato i primi 5 anni di anzianità di servizio nel periodo 31.12.1999 – 31.12.2001;
4. garantire l'acquisizione della fascia economica al personale della categoria D non beneficiario dell'art. 9 del CCNL 20.09.2002 versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all'inquadramento di cui all'art. 8, comma 3 lettera b) e in applicazione dell'art. 12, comma 1 del medesimo CCNL ;

5. definire una parte variabile aggiuntiva alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, di cui al comma 4 art. CCNL 20.09.2001, quale parte variabile con una differenziazione economica correlata alla complessità dei compiti assegnati (da definire in un momento successivo) e comunque non superiore a € 1.549,37 (L. 3.000.000), destinando a ciò una quota complessiva di € 74.369,79 (L. 144.000.000);
6. le parti si riservano di ridefinire la tabella relativa alla graduazione delle funzioni relative alle posizioni organizzative determinate con l'atto n. 15 dell'8.02.2001 in modo da tener conto anche dell'intervenuta applicazione dell'art. 10 del CCNL 20.09.2001, con l'aggiunta di € 1.549,37 (L. 3.000.000) per quelle riservate al personale appartenente a profili del ruolo tecnico e amministrativo successivamente alla definizione della proposta aziendale sulla progressione verticale.

L'attribuzione della fascia economica superiore nell'ambito della progressione orizzontale decorre dall'1.01.2002 ed è riferita ai profili professionali ricoperti in quella data e riassume eventuali assegni personali se presenti di cui alla tabella G del CCNL 20.09.2001.

Le parti concordano sin d'ora in attuazione di quanto definito in sede regionale con l'accordo sulle risorse aggiuntive per il personale del Comparto Sanità delle Aziende ed Enti del SSN, recepito con atto n. 1500 del 2.08.2002, di favorire i processi di progressione orizzontale attraverso una ulteriore fascia economica a decorrere dall'1.01.2003 delle seguenti figure professionali:

- Infermiere generico
- Autista 118
- Puericultrice.

Le risorse economiche necessarie, se non disponibili sul fondo, saranno reperite nell'ambito dello 0,4% del monte salari 1999.

Le parti concordano altresì di stabilire che a decorrere dall'1.01.2003, dopo specifica informazione alle OO.SS. e RSU Aziendale, venga attribuita una fascia economica superiore al personale che al 31.12.2002 ha maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio prestato sia a tempo indeterminato che determinato in periodi anche non continuativi presso aziende o enti del Comparto utilizzando i criteri generali definiti in data 25 ottobre 2000 in sede di contrattazione integrativa.

La predetta fascia superiore viene altresì attribuita, a decorrere dalla medesima data, anche al personale che nel corso dell'anno 2002 è transitato ad una categoria superiore a seguito di procedure selettive.

Tali passaggi dovranno avvenire nell'ambito della disponibilità economica presente nel fondo. Nell'ipotesi di assenza di risorse sarà riaperta la trattativa con le OO.SS. e la RSU Aziendale.